

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

11° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 13 LUGLIO 1995

Presidenza del presidente GUARRA

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1740) *Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Peraboni ed altri; Becchetti

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione	Pag. 2, 7, 8 e passim
BELLONI (CCD)	8
BRUTTI (Progr. Feder.)	7, 8
BUCCIERO (AN)	9
GARATTI (Forza Italia)	7, 8
MARRA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia	7, 9

I lavori hanno inizio alle ore 15,55.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1740) Introduzione della prova di preselezione informatica nel concorso notarile, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e dei disegni di legge di iniziativa dei deputati Peraboni ed altri; Becchetti

(Seguito della discussione e approvazione)

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1740.

Riprendiamo l'esame del disegno di legge sospeso nella seduta del 5 luglio scorso.

Comunico che non facendo più parte il senatore Diana di questa Commissione assumerò io stesso la funzione di relatore.

Onorevoli colleghi, pur essendo stati gli emendamenti dei senatori Casadei Monti, Senese e Russo presentati quaranta minuti oltre il limite temporale fissato nella precedente seduta, propongo che essi vengano dichiarati ammissibili. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

1. Il numero 3° dell'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

«3° non aver subito condanna per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi, ancorché sia stata inflitta una pena di durata minore; l'esercizio dell'azione penale per uno dei predetti reati comporta la sospensione della iscrizione nel ruolo dei notai sino al definitivo proscioglimento o sino alla declaratoria di estinzione del reato».

2. Il terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, è sostituito dal seguente:

«Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono:

a) essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni; tuttavia l'esercizio dell'azione penale per un reato non colposo punito con pena non inferiore nel minimo a sei mesi non impedisce la partecipazione al concorso;

b) non aver compiuto gli anni quaranta alla data del bando di concorso;

c) aver superato la prova di preselezione informatica».

3. Dopo l'articolo 5 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sono inseriti i seguenti:

«Art. 5-bis. - 1. Le prove scritte del concorso per la nomina a notaio, di cui all'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, sono precedute da una prova di preselezione eseguita con strumenti informatici e con assegnazione ai candidati di domande con risposte multiple prefissate, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2. Alla prova di preselezione sono ammessi i candidati aventi i requisiti di cui all'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358.

3. L'ammissione è deliberata dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero di grazia e giustizia.

4. La prova di preselezione è sostenuta dai candidati prima delle prove scritte di ciascun concorso.

5. Dalla prova di preselezione sono esonerati coloro che hanno conseguito l'idoneità in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza.

Art. 5-ter. - 1. La prova di preselezione si svolge, con cadenza annuale, a Roma in sede unica nazionale, anche per gruppi di candidati divisi per lettera.

2. La prova di preselezione è unica per ciascun candidato e verte sulle materie oggetto del concorso. I quesiti, in numero uguale per ciascun candidato, sono circoscritti a dati normativi, con esclusione di argomenti dottrinali e giurisprudenziali, e devono essere formulati in modo da assicurare parità di trattamento per i candidati.

3. Oltre ai candidati di cui al comma 5 dell'articolo 5-bis, è ammesso a sostenere le prove scritte un numero di candidati pari a cinque volte i posti messi a concorso e, comunque, non inferiore a novecento, secondo la graduatoria formata in base al punteggio conseguito da ciascun candidato nella prova di preselezione.

4. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati classificati *ex aequo* rispetto all'ultimo che risulterebbe ammesso ai sensi del comma 3.

Art. 5-quater. - 1. Presso il Ministero di grazia e giustizia è istituita la Commissione permanente per la conservazione, la gestione e l'aggiornamento del sistema per la prova di preselezione del concorso per la nomina a notaio e del relativo archivio informatico dei quesiti. La Commissione è formata dal direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del Ministero o da un suo delegato, dal direttore dell'Ufficio notariato dello stesso Ministero, dal presidente del Consiglio nazionale del notariato o da un suo delegato e da sei notai nominati per non più di cinque anni con le modalità stabilite dal regolamento. La partecipazione alla Commissione non comporta alcuna indennità o retribuzione a carico dello Stato, né alcun tipo di rimborso spese.

2. I contenuti dell'archivio informatico dei quesiti non sono segreti».

4. All'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente e nel bando sono indicati anche i giorni e il luogo di svolgimento della prova di preselezione.

La domanda di ammissione è unica tanto per la prova di preselezione quanto per le prove di esame».

5. All'articolo 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, come modificato dal regio decreto 2 maggio 1932, n. 496, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La commissione esaminatrice sovrintende anche allo svolgimento della prova di preselezione di cui agli articoli 5-bis e 5-ter della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni;».

6. Il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato ad emanare, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento per l'attuazione degli articoli 5-bis, 5-ter e 5-quater della legge 16 febbraio 1913, n. 89, introdotti dal comma 3 del presente articolo, nonché per l'attuazione degli articoli 9 e 13 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, e successive modificazioni, determinando, tra l'altro, le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio dei quesiti per la prova di preselezione, i metodi di assegnazione dei quesiti a ciascun candidato, il conferimento dei punteggi, le modalità di formazione della graduatoria, le caratteristiche dei sistemi operativi e dei relativi elaborati e quant'altro attinente all'esecuzione della prova di preselezione ed alla conservazione, gestione ed aggiornamento del sistema per la prova di preselezione.

7. Fino a quando non sarà operante il sistema per la prova di preselezione, l'ammissione alle prove scritte del concorso per la nomina a notaio continua ad essere disciplinata dalle norme precedentemente in vigore.

8. Il limite di età per l'ammissione al concorso per la nomina a notaio, di cui alla lettera b) del terzo comma dell'articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non è elevabile per alcuna causa prevista da disposizioni anteriori alla presente legge.

9. Per un periodo di dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge resta in vigore, per gli iscritti nel registro dei praticanti anteriormente alla medesima data di entrata in vigore, il limite di età di cinquanta anni per l'ammissione al concorso per la nomina a notaio.

10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge e, qualora più favorevoli delle disposizioni previgenti, anche ai fatti commessi in precedenza, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

11. È abrogato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 aprile 1947, n. 498.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2 sopprimere la lettera c).

1.1

CASA DEI MONTI

Al comma 3, capoverso 5-ter, sostituire le parole: «a Roma in sede unica nazionale, anche per gruppi di candidati divisi per lettera» con le altre «in ogni distretto di Corte d'Appello; il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, può stabilire che le preselezioni si tengano in una sede comune a più regioni, ferma comunque la necessità di individuare almeno una sede per le regioni Nord-occidentali, una sede per le regioni Nord-orientali, una sede per le regioni del Centro, una sede per le regioni Meridionali, una sede per la Sicilia ed una sede per la Sardegna».

1.2

PREIONI

Al comma 3, capoverso 5-bis, sopprimere il punto 4.

1.3

CASA DEI MONTI

Al comma 3 sopprimere il capoverso 5-quater.

1.4

CASA DEI MONTI

Al comma 3, capoverso 5-quater, sostituire le parole «e da sei notai» con le altre «da un magistrato esperto in informatica appartenente al CED della Corte di cassazione designati dal Direttore del CED, di due esperti nelle materie docimologiche e da tre notai».

1.5

SENESE, RUSSO, CASA DEI MONTI

Al comma 3, capoverso 5-ter, sopprimere il punto 1.

1.6

SENESE, RUSSO, CASA DEI MONTI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«All'articolo 9 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il concorso per la nomina a notaio è bandito annualmente e il bando è pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dal 1º al 15 ottobre. Fino a quando il numero dei posti vacanti non si è ridotto a nemmeno cento unità, i posti da bandire per ogni concorso annuale non possono essere inferiori a duecento nè superiori a trecento».

1.7

SENESE, RUSSO, CASA DEI MONTI

Al comma 6, sopprimere le parole «5-quater».

1.8

CASA DEI MONTI

Al comma 6, sostituire le parole «le caratteristiche ed il contenuto dell'archivio dei quesiti» con le altre «le modalità di predisposizione dei quesiti e della loro conservazione».

1.9

CASA DEI MONTI

Al comma 6, sostituire le parole «a ciascun candidato» con le altre «ai candidati».

1.10

CASA DEI MONTI

Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'individuazione dei quesiti è operata dai componenti la commissione esaminatrice o da soggetti aventi comunque identiche professionalità».

1.11

CASA DEI MONTI

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«Fino a quando non sarà operante il sistema per la prova di selezione e comunque per un periodo di due anni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 6, il concorso continua ad essere disciplinato dalle norme precedentemente in vigore».

1.12

SENESE, RUSSO, CASA DEI MONTI

Gli emendamenti 1.1, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9, 1.10 e 1.11 vanno considerati decaduti, stante l'assenza dei proponenti.

BRUTTI. Signor Presidente, faccio miei gli emendamenti 1.7 e 1.12, che intendo trasformare nei seguenti due ordini del giorno:

La Commissione giustizia del Senato,
in occasione della discussione del disegno di legge n. 1740,

invita il Governo:

a bandire annualmente il concorso per la nomina a notaio e a pubblicare il bando nella *Gazzetta Ufficiale* dal 1° al 15 ottobre. Fino a quando il numero dei posti vacanti non si sarà ridotto a meno di cento unità, i posti da bandire per ogni concorso annuale non potranno essere inferiori a duecento nè superiori a trecento.

0/1740/1/2

BRUTTI

La Commissione giustizia del Senato,
in occasione della discussione del disegno di legge n. 1740,

invita il Governo:

ad operare affinché il concorso per la nomina a notaio continui ad essere disciplinato dalle norme precedentemente in vigore fino a quando non sarà operante il sistema per la prova di selezione e comunque per un periodo di due anni dall'emanazione del regolamento di cui al comma 6 dell'articolo 1 del provvedimento.

0/1740/2/2

BRUTTI

MARRA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno m. 0/1740/1/2, giacchè si tratta di un criterio valido, che garantisce la periodicità annuale ed individua il periodo necessario alla pubblicazione del bando.

Il Governo accoglie invece come raccomandazione l'ordine del giorno n. 0/1740/2/2 che dà la possibilità di una precisa determinazione del sistema operativo e prevede un periodo congruo che consenta a coloro che hanno già iniziato la pratica notarile e che hanno maturato l'aspettativa del concorso con il vecchio sistema di poter presumibilmente passare la prova con la preesistente disciplina.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Senatore Brutti, insiste per la votazione degli ordini del giorno?

BRUTTI. No, signor Presidente.

GARATTI. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 1.2, trasformandolo nel seguente ordine del giorno:

La Commissione giustizia del Senato,
in occasione della discussione del disegno di legge n.1740,

invita il Governo:

a stabilire che le preselezioni si tengano in una sede comune a più regioni, ferma comunque la necessità di individuare almeno una sede per le regioni Nord-occidentali, una sede per le regioni Nord-orientali, una sede per le regioni del Centro, una sede per le regioni meridionali, una sede per la Sicilia e una sede per la Sardegna.

0/1740/3/2

GARATTI

MARRA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Circa la regionalizzazione, che tra l'altro riguarderebbe esclusivamente l'effettuazione della prova preselettiva, esiste qualche perplessità proprio per ragioni di complessità organizzativa. Tuttavia il Governo ritiene di poter accogliere l'ordine del giorno come ipotesi di studio su cui lavorare.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Senatore Garatti, insiste per la votazione dell'ordine del giorno?

GARATTI. No, signor Presidente.

PRESIDENTE, *f.f. relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Art. 2.

1. Nei limiti dei posti disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti, sono nominati notai i candidati dichiarati idonei nel concorso per esame indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia del 7 maggio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale n. 40 del 21 maggio 1993, purché, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano ancora in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia è disposta la pubblicazione delle sedi disponibili in seguito a concorsi per trasferimento andati deserti ed è stabilito il termine entro il quale gli interessati devono indicare la sede di preferenza. Per l'assegnazione delle sedi si osservano le disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 5 del regio decreto 22 dicembre 1932, n. 1728.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BELLONI. Signor Presidente, colleghi, esprimo soddisfazione per la rapidità con cui giungiamo all'approvazione di questo disegno di legge, grazie anche alla decisione dei presenatori degli emendamenti di trasformarli in ordini del giorno. Infatti, con il varo di questa legge si viene incontro ad un'esigenza profondamente avvertita, quella cioè di coprire parte degli 800 posti vacanti colmando seppur parzialmente una grave lacuna che spero nel futuro prossimo venturo possa essere superata attraverso l'annualità dei concorsi e la regionalizzazione.

GARATTI. A nome del Gruppo di Forza Italia annunzio un voto favorevole su questo disegno di legge. Esso rappresenta un chiaro esempio di buon funzionamento dell'organizzazione dei lavori parlamentari nella formazione delle leggi che auspico possa esser ripreso anche in futuro. Ringrazio il Governo per lo studio che vorrà compiere in ordine alla regionalizzazione delle prove preselettive, nella tendenza di quel federalismo amministrativo e burocratico che il paese si accinge a valutare ed attuare.

BRUTTI. Annunzio il mio voto favorevole su questo provvedimento, esprimendo altresì soddisfazione per la rapidità con cui i nostri lavori giungono a conclusione. Raccomando nuovamente all'attenzione del Governo gli ordini del giorno presentati. È importante che questa legge entri finalmente in vigore anche per la copertura di quei posti andati de-

serti a seguito di concorsi e a seguito di trasferimenti. Sappiamo che questi posti, in base al dettato della legge che stiamo per approvare, verranno assegnati ai candidati idonei, purchè ancora in possesso dei requisiti richiesti per partecipare ai concorsi per la nomina a notaio.

BUCCIERO. A nome del Gruppo di Alleanza Nazionale annunzio un voto favorevole al provvedimento pur esprimendo alcune perplessità.

MARRA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia. Il Governo, nell'esprimere compiacimento per il consenso che si registra sul presente provvedimento, desidera ricordare che esso è frutto anche di iniziative governative. Non si può d'altronde non avere un atteggiamento favorevole all'estensione anche al concorso per l'accesso alla professione notarile di un principio concernente l'utilizzazione di modalità introdotte in linea generale per l'accesso alla pubblica amministrazione.

PRESIDENTE, f.f. relatore alla Commissione. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 16,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici
DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE

